

Regolamento regionale 20 gennaio 2020, n. 1.

“DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE GUARDIE ZOOFILE VOLONTARIE REGIONALI”

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;  
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;  
visto, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;  
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);  
vista la legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo) ed in particolare il comma 6 dell'articolo 21;  
vista la delibera della Giunta regionale n. 463 dell'1 ottobre 2019;  
considerato che il Consiglio regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 56 dello Statuto

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

(Procedure di nomina delle guardie zoofile volontarie regionali)

1. Le guardie zoofile volontarie regionali sono nominate dal Presidente della Giunta regionale, su proposta delle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 20 della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo), per un limite massimo del 10 per cento degli iscritti all'associazione richiedente e svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in conformità al presente regolamento.
2. Sono nominate guardie zoofile volontarie regionali coloro che sono in possesso di un attestato di idoneità, valido 10 anni, conseguito a seguito di partecipazione ad un corso di formazione o di aggiornamento autorizzato dalla Struttura amministrativa regionale competente in materia di Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 3/2019.
3. Le guardie zoofile volontarie regionali partecipano a corsi di aggiornamento entro e non oltre il decimo anno di validità dell'attestato di idoneità, pena la revoca della qualifica.
4. Il trasferimento delle guardie zoofile volontarie regionali tra le associazioni di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 3/2019 è comunicato dal legale rappresentante dell'associazione di destinazione alla struttura regionale competente per la necessaria voltura del decreto di nomina.
5. La Regione, all'atto della nomina, rilascia alla guardia zoofila volontaria regionale una tessera di riconoscimento secondo il modello di cui all'Allegato A.

## Art. 2

### (Corsi di formazione)

1. La Regione, nell'ambito del piano di formazione professionale previsto dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale n. 3/2019, organizza corsi per la formazione e l'aggiornamento destinati alle guardie zoofile volontarie regionali delle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 20 della stessa legge regionale.
2. I corsi di cui al comma 1 prevedono almeno:
  - a) le materie di insegnamento di cui all'Allegato B;
  - b) la durata complessiva di centocinquanta ore di cui almeno trenta dedicate alla pratica;
  - c) l'esame finale.
3. L'esame è sostenuto dinanzi ad una commissione composta da un rappresentante della Struttura amministrativa regionale competente in materia di Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, con funzione di Presidente, da un rappresentante dell'Ente che ha collaborato all'organizzazione del corso e da un funzionario regionale con funzioni di segretario.

## Art. 3

### (Attività delle guardie zoofile volontarie regionali)

1. Le guardie zoofile volontarie regionali operano per conto delle associazioni cui sono iscritte e svolgono le loro attività in collaborazione con l'ASL competente sulla sede operativa dell'associazione, secondo un programma annuale preventivamente definito dall'ASL.
2. La collaborazione, a titolo volontario e gratuito, non determina costituzione di rapporto di lavoro e non fa sorgere diritti di natura patrimoniale e non patrimoniale nei confronti delle AASSLL.
3. Il programma periodico di attività delle guardie zoofile volontarie regionali è redatto dall'ASL competente, previa richiesta delle associazioni cui le stesse sono iscritte con indicazione dei nominativi delle guardie zoofile volontarie regionali aderenti al piano, l'ambito territoriale di competenza, le attività previste e la durata del periodo di collaborazione concordato per ciascuna guardia zoofila.
4. Le guardie zoofile volontarie regionali espletano le seguenti attività:
  - a) promuovere e diffondere informazioni sulla legislazione vigente in materia di tutela del benessere animale;
  - b) supportare il personale dell'ASL nei sopralluoghi attinenti al benessere degli animali e negli accertamenti tecnico-sanitari relativi al controllo del randagismo e alla verifica dei danni riferibili a cani randagi inselvaticiti;
  - c) vigilare sul rispetto delle norme sul benessere animale e sulla prevenzione del randagismo e segnalare all'ASL ed alla polizia municipale competenti per territorio le violazioni alle predette norme attraverso una relazione scritta, se possibile corredata di documentazione fotografica.
5. Ogni associazione fornisce alle guardie zoofile volontarie regionali iscritte idonea copertura assicurativa per eventuali infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività, nonché per responsabilità civile verso terzi in osservanza dell'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106).

## Art. 4

### (Relazione sull'attività di vigilanza)

1. Il rendiconto annuale delle attività svolte in collaborazione con il servizio veterinario dell'ASL

competente, che le associazioni, ai sensi dell'articolo 20, comma 4 della legge regionale n. 3/2019, trasmettono alla Regione per il tramite dell'ASL stessa entro il 31 marzo di ogni anno, contiene una relazione sull'attività svolta in materia di tutela del benessere degli animali e di prevenzione del randagismo dalle guardie zoofile volontarie regionali.

#### Art. 5

(Doveri e norme di comportamento delle guardie zoofile volontarie)

1. Ogni guardia zoofila volontaria regionale è tenuta all'osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, dalle disposizioni legislative e dalle direttive regionali in materia.
2. Le guardie zoofile volontarie regionali, nell'espletamento delle attività di cui all'articolo 3:
  - a) esibiscono la tessera di riconoscimento fornita dalla Regione, per assicurare la massima visibilità e riconoscibilità della guardia zoofila volontaria regionale e della natura volontaria delle attività;
  - b) operano con prudenza, diligenza e perizia;
  - c) assicurano corrette azioni di relazione e di comportamento;
  - d) assicurano il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  - e) indossano vestiario e dotazioni tali da non ingenerare confusione con le funzioni e le attività di competenza di altri organismi di controllo.

#### Art. 6

(Abrogazione)

1. Il Regolamento regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Procedure per la nomina e l'impiego delle guardie zoofile) è abrogato.

#### Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.  
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca

<p><b>Cognome Nome della guardia zoofila:</b></p> <hr/> <p><b>Associazione:</b></p> <hr/> <p><b>Decreto di nomina:</b></p> <hr/> <p>Tesserino di riconoscimento n° .....</p> <p>(Art. 21 Legge Regionale 11 aprile 2019 n. 03)</p> <p>RETRO</p>	<p>Art. 21, Legge Regionale 11 aprile 2019 n. 03</p> <p>TESSERINO DI RICONOSCIMENTO PER GUARDIA ZOOFILIA VOLONTARIA REGIONALE</p> <p>n° .....</p>  <p>Regione Campania</p> <p>FRONTE</p>
---	---

**Materie d'insegnamento per i corsi di formazione e aggiornamento delle guardie zoofile volontarie regionali (Articolo 2, comma 2, lettera a)**

1. etologia delle specie domestiche e selvatiche;
2. principali zoonosi: individuazione e valutazione dei rischi;
3. normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale in materia di randagismo e benessere animale - tutela giuridica degli animali;
4. fauna selvatica in ambiente urbano, extraurbano e rurale;
5. elementi di base giuridico-amministrativi sul ruolo e sui compiti delle guardie zoofile;
6. definizione della norma penale, caratteri e principi informatori, nozioni di reato e sue distinzioni, circostanze escludenti e aggravanti la pena, concorso di reato, nozioni di tentativo di reato, concorso di legittima difesa;
7. sicurezza negli ambienti di lavoro correlata al contatto con gli animali.

## Lavori preparatori

Proposta di regolamento ad iniziativa della Giunta regionale – Presidente Vincenzo De Luca  
Acquisita dal Consiglio regionale in data 9 ottobre 2019 con il n. 729 del registro generale ed assegnata alla V Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I Commissione Permanente per il parere.

Regolamento emanato ai sensi del comma 2 dell'articolo 56 dello Statuto della Regione Campania.

### Note

*Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").*

### Note all'articolo 1.

#### Commi 1, 2 e 4.

*Legge Regionale 11 aprile 2019, n. 3: "Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo".*

*Articolo 19: "Formazione".*

*Comma 1: "1. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del piano di formazione professionale, organizza in collaborazione con le ASL, le università, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, gli ordini professionali, i soggetti accreditati alla formazione e le associazioni protezioniste iscritte all'Albo regionale o riconosciute enti morali, corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene urbana veterinaria da svolgersi sul territorio regionale destinati a:*

- a) personale veterinario delle ASL;
- b) personale dei competenti uffici comunali nonché della polizia municipale;
- c) medici veterinari e direttori sanitari dei canili;
- d) guardie zoofile regionali di associazioni protezionistiche di cui all'articolo 20, per le quali è stilato un apposito programma di formazione e aggiornamento relativo alle procedure e competenze, nonché all'accertamento delle sanzioni amministrative;
- e) titolari di canili, allevamenti e pensioni per animali e toelettature, possessori di cani e gatti a scopo di commercio;
- f) personale addetto alla cattura, al soccorso ed alla custodia dei cani e dei gatti."

*Articolo 20: "Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali e la prevenzione del randagismo".*

*"1. È istituito presso la Giunta regionale, l'Albo delle associazioni per la protezione degli animali e la prevenzione del randagismo.*

*2. Le associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno richiesta di iscrizione all'Albo di cui al comma 1, sono costituite con atto pubblico, hanno come precipua finalità statutaria la tutela degli animali d'affezione e operano nella Regione da almeno tre anni.*

*3. Per l'iscrizione all'Albo, le associazioni presentano domanda al Presidente della Giunta regionale per il tramite della ASL competente territorialmente per sede legale, corredata da:*

- a) copia dell'atto costitutivo;
- b) statuto da cui si evince l'assenza di lucro e che la finalità principale è la prevenzione del randagismo e la protezione degli animali;
- c) bilancio dell'anno in corso;
- d) previsione di bilancio dell'anno successivo;

e) relazione documentata dell'attività esercitata nonché dell'efficienza, organizzativa ed operativa, certificata dal servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente per sede di attività;  
e-bis) attestazione comprovante l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106). In via transitoria il requisito dell'iscrizione al RUNTS, fino all'operatività di quest'ultimo, è soddisfatto da quello di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

4. Le associazioni, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione, presentano alla Regione, per il tramite della ASL competente sulla sede legale o sulla sede operativa per le associazioni nazionali, un rendiconto annuale delle attività svolte in collaborazione con il servizio veterinario dell'ASL competente. L'associazione è cancellata dall'Albo in assenza di attività, certificata dall'ASL.

5. La Regione può erogare alle associazioni iscritte all'Albo contributi annuali per la realizzazione di progetti operativi specifici relativi alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, alla tutela e alla protezione degli animali d'affezione.

6. Le associazioni presentano, entro il 30 luglio e il 30 gennaio di ogni anno, un rendiconto semestrale sullo stato di attuazione dei singoli progetti finanziati.”.

### **Note all'articolo 2.**

#### Comma 1.

*Legge Regionale 11 aprile 2019, n. 3* già citata nella nota all'articolo 1.

*Articolo 19, comma 1* già citati nella nota all'articolo 1.

*Articolo 20* già citato nella nota all'articolo 1.

### **Note all'articolo 3.**

#### Comma 5.

*Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*: "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".

*Articolo 18*: "Assicurazione obbligatoria".

"1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.

3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.”.

### **Note all'articolo 4.**

#### Comma 5.

*Legge Regionale 11 aprile 2019, n. 3* già citata nella nota all'articolo 1.

*Articolo 20, comma 4* già citati nella nota all'articolo 1.